

INFORMA AZIENDE



Dicembre 2010

www.redazionefiscale.it

ORNELLA PAGLIETTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Revisore ufficiale dei conti

Via Paganini 23/a – 43121 PARMA

Partita IVA 00787030345-Cod.Fiscale PGLRLL51E53F354C

Tel.: 0521/484218-484406

Fax: 0521/240429

INFORMA AZIENDE

DEL MESE DI DICEMBRE 2010

- ❖ **FINANZIARIA 2011**
- ❖ **STAMPA DEI LIBRI CONTABILI**
- ❖ **OMAGGI DI NATALE**
- ❖ **ACCONTO IVA**
- ❖ **COMPENSI E RETRIBUZIONI – CRITERIO DI CASSA**
- ❖ **Scadenziario**

FINANZIARIA 2011 E' DEFINITIVA

La Finanziaria 2011 (denominata "Legge di stabilità") è stata definitivamente approvata in data 7/12/2010. Il testo approvato definitivamente dal Senato risulta sostanzialmente inalterato, con riferimento alle disposizioni tributarie, rispetto a quello precedentemente approvato dalla Camera.

Come negli anni precedenti, le principali disposizioni economiche e finanziarie sono state anticipate nella manovra d'estate (ma manovra cd. "correttiva" del DL 78/2010); la Finanziaria dispone dunque principalmente di piccole manovre correttive delle disposizioni vigenti e di alcune proroghe di disposizioni in scadenza.

RAVVEDIMENTO E STRUMENTI DEFLATTIVI – AUMENTO DELLE SANZIONI (art. 1 c. 18-22)

La manovra inasprisce le **sanzioni ridotte applicabili**:

- al ravvedimento operoso
- agli strumenti cd. "deflattivi del contenzioso"

Decorrenza: per le violazioni commesse **dal 1 febbraio 2011**

ISTITUTO	Rif.	SANZIONE RIDOTTA	
		FINO AL 31/01/2011	DAL 1/02/2011
Ravvedimento operoso	art. 13 DLgs 472/97	1/12	1/10
		1/10	1/8
Adesione al PVC	art. 5-bis DLgs 218/97	1/8	1/6
Adesione agli inviti al contraddittorio	art. 5 c. 1-bis DLgs 218/97	1/8	1/6
Accertamento con adesione	art. 2 e 3, DLgs 218/97	1/4	1/3
Acquiescenza preceduta da PVC/invito a comparire	art. 15 DLgs 218/97	1/4	1/3
Acquiescenza non preceduta da PVC/invito a comparire	art. 15 c. 2bis DLgs 218/97	1/8	1/6
Definizione agevolata delle sanzioni	art. 16 e 17 DLgs 472/97	1/4	1/3
Conciliazione giudiziale	art. 48 DLgs 546/92	1/3	40%

DETRAZIONE 55% (art. 1 c. 48)

Con riferimento la cd. "detrazione del 55%" riferita alle spese di riqualificazione energetica degli edifici (art. 1 c. da 344 a 349 L. 296/2006):

- **scadenza:** è disposta la **proroga al 31/12/2011**
- **rateazione:** la detrazione va rateizzata **in 10 rate annuali**, (in luogo delle attuali 5 rate).

La detrazione sarà fruibile in accordo con le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008 e dal DL 185/08 (decreto "anticirisi") e dunque:

- ⇒ **sostituzione di finestre/infissi e installazione di pannelli solari:** non è richiesto alcun attestato di qualificazione energetica
- ⇒ **lavori "a cavallo":** per gli interventi che **proseguono nel periodo d'imposta successivo**, va **inviata l'apposita comunicazione telematica** (senza, tuttavia, che l'eventuale omissione comporti la decadenza dalla detrazione)

DETRAZIONE DEL 55%



prorogata al 31/12/2011

rateazione: in 10 rate annuali

IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE – ESENZIONE IVA DOPO 5 ANNI (art. 1 c. 86)

Con riferimento alle cessioni:

- di immobili ad uso abitativo
 - effettuate dalle imprese che li hanno edificati o vi hanno effettuato interventi di recupero
- il regime di esenzione Iva art. 10 c. 1 n. 8-bis Dpr 633/72 è disposto:
- non più dal termine del 4° anno successivo alla ultimazione
 - ma **dal termine del 5° anno successivo alla ultimazione** (si guadagna 1 anno).

Decorrenza: per le cessioni effettuate **dal 1/01/2011**.

Resta inalterato il regime di esenzione negli altri casi (es: permangono i 4 anni per le cessioni di fabbricati strumentali per natura, l'esenzione per le cessioni di abitativi da soggetti non costruttori/ristrutturatori, ecc.)

LEASING IMMOBILIARE E IMPOSTE INDIRETTE (art. 1 c. 15 e 16)

Tra le disposizioni più rilevanti, vi è una modifica dell'imposizione indiretta sui contratti di locazione finanziaria; l'effetto è una **sostanziale equiparazione tra l'acquisto in via diretta dell'immobile e la sua acquisizione in locazione finanziaria** e pertanto:

- 1) **acquisto dell'immobile da parte della Compagnia** di leasing (fabbricato o area edificabile se si tratta di un leasing costruendo): sarà soggetto alle ipocatastali del 4% (non più del 2%); rimane soggetta all'imposta di registro in misura fissa (€ 168)
- 2) **canoni di locazione finanziaria** rimangono soggetti all'imposta di registro dell'1% (non più "recuperabile" in sede di riscatto)
- 3) **riscatto:** sconta l'imposta di registro e le ipocatastali fisse (€ 168 cadauna).

**Esempio
2010**

La Alfa Srl ha stipulato nel 2010 un contratto di leasing su un capannone di durata 15 anni per l'importo di € 1.000.000.

<u>Società di leasing</u>	Imponibile	Imposta	%
Costo di acquisto dell'immobile: Ipotecastali all'acquisto (si trascura l'imp. di reg. fissa)	1.000.000	200.000	20%
		20.000	2%
Importo finanziato	1.020.000		
Importo annuale dei canoni	88.500	17.700	20%
<u>Utilizzatore</u>			
Imposta di registro sui canoni		885	1%
Imposta di registro per anni 15		13.275	
Ipotecastali al riscatto (2% x 1.000.000)	1.000.000	20.000	2%
Ipotecastali da pagare al riscatto (20.000 – 13.275)		6.725	
Tassazione totale sull'acquisizione		40.000	
% Rispetto al costo iniziale (40.000 / 1.000.000)		4,0%	

Esempio
2011

Si supponga ora che la Alfa Srl stipuli un contratto del tutto analogo nel 2011.

Società di leasing

Costo di acquisto dell'immobile:

Ipotecastali all'acquisto

(si trascura l'imp. di reg. fissa)

Importo finanziato

Importo annuale dei canoni

Utilizzatore

Imposta di registro sui canoni

Imposta di registro per anni 15

Ipotecastali da pagare al riscatto (- 900)

Imponibile	Imposta	%
1.000.000	200.000	20%
	40.000	4%
1.040.000		
90.000	18.000	20%
	900	1%
	13.500	
	336	0%
	53.500	
	5,4%	

Tassazione totale sull'acquisizione**% Rispetto al costo iniziale****Nota:** come si può notare:

- ⇒ fino al 2010: le **imposte complessive erano sostanzialmente analoghe** a quelle scontate **ove si fosse proceduto all'acquisto** in via diretta (infatti la Alfa Srl avrebbe comunque sborsato il 4% di ipotecastali su €. 1.000.000 + 168 di registro)
- ⇒ dal 2011: il conto delle imposte è **peggiorato di circa l'1,5%** (peraltro le maggiori ipotecastali pagate dalla società di leasing sono recuperate lungo la durata del contratto, essendo incorporate nei canoni; pertanto l'effetto complessivo va attualizzato, riducendo a circa l'1% il peggioramento complessivo).

ACCERTAMENTO (ART. 1 c. 17)

Nell'intento di rafforzare la lotta all'evasione, è previsto che:

- a) **controllo "formale" art. 36-ter Dpr 600/73**: nell'esercitare l'attività di controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici dovranno **tenere in considerazione anche "specifiche analisi del rischio di evasione"**
- b) **accertamento parziale art. 41-bis Dpr 600/73**: la
- **richiesta di esibizione di documenti** (art. 32 c. 1 n. 1 Dpr 600/73)
 - **e le richieste di compilazione di questionari** (art. 32 c. 1 n. 4 Dpr 600/73)
- è ammessa **anche successivamente alla notifica dell'invito a comparire**.

DETESSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ (art. 1 c. 47)È **prorogato per tutto il 2011** la detassazione dei cd. "**premi di produttività**" alle stesse condizioni e limitazioni dell'anno 2010.

Pertanto:

l'**imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 10%** si applica alle somme erogate a titolo:

- agli straordinari e premi di produttività
- alle ore prestate in orario notturno ed alle maggiorazioni per lavoro organizzato in turni riferite:

- ai lavoratori subordinati nel settore privato
- nel limite massimo di € 6.000 lorde annue
- semprechè che nel 2010 abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente ≤ €. 40.000 (ivi incluse le somme detassate nel 2010).

Sgravio dei contributi: sono inoltre previsti degli sgravi contributivi sia per il datore di lavoro che per il dipendente nello stesso periodo.

DETAZZAZIONE in BUSTA PAGA	2010	2011
Premi di risultato	si	si
Lavoro Straordinario	si	si
Lavoro Supplementare nel Part Time	si	si
Maggiorazione per lavoro su turni	si	si
Lavoro notturno	si	si
Limite di importo lordo	6.000	6.000
Limite di reddito	40.000	40.000

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (art. 1 c. 54)

Nuovo credito d'imposta:

- per le imprese che affidano l'attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca
- per investimenti realizzati dal 1/01/2011 al 31/12/2011.

che non sarà imponibile ai fini redditi ed Irap

Per le disposizioni attuative è previsto l'emanazione di un apposito decreto.

DETRAZIONE PER FAMILIARI NON RESIDENTI (art. 1 c. 54)

È prorogata per il 2011 la detrazione (art. 1 c. 1324 Legge Finanziaria 2007):

- per familiari a carico (art. 12 Tuir)
- a favore dei soggetti non residenti.

senza che la detrazione assuma rilevanza per la determinazione dell'acconto Irpef per il 2012.

5 PER MILLE (art. 1 c. 40)

Sarà ridotto a ¼ lo stanziamento previsto negli anni passati.

AGEVOLAZIONE PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (art. 1 c. 41)

Le agevolazioni in termini di imposta di registro e ipocatastali diventano norme a regime.

Altre disposizioni sono previste in materia di lavoro.

STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

Con riferimento alla stampa “cartacea” dei registri tenuti con sistemi “meccanografici”:

- fino alle scritture contabili riferite al periodo di imposta 2006: **entro il termine per l’invio** della dichiarazione relativa
- a partire dalle scritture contabili riferite al periodo di imposta 2007: entro **l’ultimo giorno del 3 mese successivo al termine per l’invio** della dichiarazione relativa




CONTABILITÀ ANNO 2009: considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2009 è scaduto al 30/09/2010, la stampa sui registri della contabilità riferita al 2009 dovrà essere effettuata, nella generalità dei casi, **entro il 31/12/2010**.

REGISTRI INTERESSATI

Sono tutti i registri tenuti con sistemi meccanografici tenuti ai fini dell’Iva e dei redditi:

- ⇒ **registri IVA:** per le contabilità **semplificate ed ordinarie**
 - ⇒ **libro giornale e libro inventari:** per le contabilità **ordinarie**
- con riferimento anche alla contabilità dei professionisti.



NOTA BENE: l’obbligo di stampare le scritture contabili sui registri **non vale per** i soggetti che conservano le scritture contabili su **supporti informatici** (CD-ROM, DVD, ecc.).

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI: con riferimento al libro cespiti:

- anch’esso va stampato entro 3 mesi dal termine per l’invio dell’Unico, ove tenuto in forma meccanografica
- va **aggiornato entro da data del termine per l’invio dell’Unico** (30/09/2010).

Osservazione: la Finanziaria 2008 non ha modificato l’art. 16 Dpr 600/73:

- ⇒ qualche autore ritiene pertanto permangano i “vecchi termini” (quindi che la stampa vada effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione)
- ⇒ tuttavia occorre considerare che l’art. 7 DL 357/94 è una regola di portata generale che si ritiene trovi applicazione con riguardo a qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici.

Peraltro l’art. 16 Dpr 600/73 dispone solo circa la “compilazione” del registro, non sulla sua stampa.

VERIFICA FISCALE: in seguito delle modifiche della L. 342/2000, la tenuta di qualsiasi registro

contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in sede di verifica fiscale:

⇒ **anche in difetto della stampa**

qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i **dati risultino aggiornati** sugli appositi supporti magnetici (dunque a computer)
- b) il contribuente sia in grado di **stampare i registri contestualmente alla richiesta** ed in presenza dei verificatori
- c) **non siano scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali.**

In sostanza: in assenza di regolare stampa entro il termine del 31/12/2010:

- i registri non potranno essere considerati "non tenuti" (non scatta l'accertamento induttivo)
- ma scatterà la sanzione "formale" per "irregolare tenuta" (da €. 1.032 ad €. 7.747).

LIBRI SOCIALI – SRL/SPA (libro soci, verbali assemblee, verbali CdA, ecc.): vanno **bollati e numerati prima del loro utilizzo** presso il Registro delle Imprese o un notaio.

REGOLE DI TENUTA DELLA CONTABILITA' MECCANOGRAFICA

La tenuta della contabilità "meccanografica" può essere scomposta in due fasi:

- 1) **memorizzazione** delle singole operazioni (input di aggiornamento contabile)
- 2) **stampa** dei vari movimenti sui registri (registri IVA, libro giornale, registro cronologico delle movimentazioni finanziarie, registro degli incassi e pagamenti, ecc.).

LA MEMORIZZAZIONE DEL DATO CONTABILE

Deve avvenire:

- ⇒ **per le operazioni rilevanti agli effetti IVA:** entro il **termine previsto per la liquidazione Iva** (D.M 11/08/1975 – CM 181/994)
- ⇒ **per le altre operazioni** (rilevanti ai soli fini redditi): **entro 60 giorni** dall'effettuazione (art 22 c. 1 Dpr 600/73).

Esempio:

Fattura di acquisto: va annotata entro il 15 del mese successivo (mensili) o del trimestre successivo (trimestrali)

Polizza assicurativa: va registrata entro 60 giorni

Contabilità semplificate: l'annotazione di tali documenti in soluzione unica al termine del periodo di imposta (integrazione ai fini dei redditi) **non è regolare.**

In tal caso:

- **non si porrà alcun problema in ordine alla deducibilità** dei costi (in quanto comunque annotati per competenza)
- ma potrà essere contestata l'errata tenuta degli adempimenti contabili (sanzione da €. 1.032 per periodo di imposta)

STAMPA - NUMERAZIONE PROGRESSIVA E IMPOSTA DI BOLLO

La **numerazione** progressiva delle pagine si effettua:

- **prima della stampa e per ciascun anno**
- indicando pagina per pagina l'**anno di riferimento** ⇒ "**anno 2009**" (e non l'anno in cui la

stampa è eseguita).

Nota: con gli attuali sistemi di stampa meccanografica l'indicazione dell'anno viene fornita direttamente dal programma sullo *spool* di stampa; in tal modo i registri da stampare sono "in bianco" ed il programma cura la stampa dell'anno di riferimento nella intestazione.



LIBRO DEGLI INVENTARI – ANNOTAZIONE DELL'ANNO: se le annotazioni occupano **solo poche pagine per anno, può essere omessa l'indicazione dell'anno** (CM 64/2002), da dare solo nel corpo del libro all'inizio della stampa.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta si applica sul libro giornale e libro inventari:

- per **ogni 100 pagine**, indipendentemente dall'anno a cui si riferisce la numerazione progressiva
- **in via preventiva** prima della **stampa** sulla prima pagina o sulle successive cento.

L'imposta fissa di bollo è di € 14,62.

	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE O FRAZIONE DI 100 PAGINE
Società di capitali (Srl e Spa)	da € 309,87 a € 516,46 Libro giornale - Libro inventari	€ 14,62
Società di persone Società cooperative Imprese individuali	Non dovuta	€ 29,24

Esempio - DITTA INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI PERSONE


Libro giornale (anno 2009) composto da pag. n. 1 a pag. n. 90.

Imposta di bollo:

- va inizialmente riportata sulla pagina 2009/1 – sono **90 pagine**
- vale anche per le prime **10 pagine** dell'anno **2010** (vanno esaurite 100 pagine complessive)

Un nuovo bollo sarà apposto nell'anno 2010 sulla pagina n. 11/2010.

Le "cento pagine"




Esempio - SOCIETÀ DI CAPITALI

Libro giornale (anno 2009) composto da pag. n. 1 a pag. n. 140

Imposta di bollo:

- è riportata inizialmente sulla pagina n. **1/2009 e 101/2009**
- vale anche per le **prime 60** pagine dell'anno **2010**

L'imposta di bollo sarà riportata poi nell'anno 2010 sulla pagina n. **61/2010**.


Le "cento pagine"**IMPOSTA DI BOLLO - CONTRASSEGNI TELEMATICI**

A far data dal giugno 2007 il **pagamento** (DM 25.5.2007):

- dell'**imposta di bollo**
- della **tassa di concessione governativa**

si effettua tramite "**contrassegni**" (In precedenza avveniva mediante le cd. "marche")

rilasciati telematicamente dagli intermediari convenzionati con l'**Agenzia delle Entrate** (Lottomatica Italia Servizi Spa, Federazione Italiana Tabaccai, Asso tabaccai e Poligrafico dello Stato)

 L'interessato, pagato all'esercente l'**importo dovuto**, riceve un **tagliando adesivo** stampato da **uno specifico terminale**; i dati vengono poi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal gestore. I contrassegni vanno debitamente "annullati" al momento dell'utilizzo (con un timbro, una firma, ecc.).

OMAGGI DI NATALE

A CLIENTI/FORNITORI

1) OMAGGIO DI BENI NON "OGGETTO DELL'ATTIVITÀ"

ACQUISTO

Sono "**spese di rappresentanza**", indipendentemente dal **valore unitario** (CM 188/98).

IVA

Detraibilità iva (art. 19bis1 lett. h) Dpr 633/72): con riferimento all'iva sull'acquisto dell'omaggio:

- per **beni** di "**costo unitario**" > € 25,82: **IVA non DETRAIBILE**
- per **beni** di "**costo unitario**" < € 25,82: **IVA DETRAIBILE**



"COSTO UNITARIO" E CONFEZIONI

- premesso che per "costo" va assunto l'imponibile addebitato in fattura l'Agenzia ha chiarito che (CM 34/2009):

⇒ ove l'omaggio sia costituito da **più beni in una confezione unica**

⇒ il costo **va riferito alla totalità dei beni in esso**

Esempio

L'impresa Alfa Srl omaggia un cestino natalizio ad un fornitore:

- se il costo complessivo del cesto supera € 25,82 (come presumibile): l'iva sull'acquisto di tutti i componenti (beni commestibili o meno) è indetraibile
- in caso contrario: l'iva sull'acquisto del cesto è detraibile.



Destinatari indicati nei DDT: ove coincidenti, il verificatore sommerà i relativi valori per vedere se eccedono il limite di € 25,82.

Alimenti e bevande: il regime sopra evidenziato (v. CM 54/2002):

⇒ vale anche se viene omaggiato un alimento o una bevanda.

Esempi:

- panettone che costa € 10 + Iva: darà un'imposta detraibile
- spumante che costa € 30 + Iva: avrà l'Iva indetraibile

Se lo spumante è omaggiato assieme al panettone, anche l'Iva su quest'ultimo diviene indetraibile.

REDDITI

REDDITO D'IMPRESA (art. 108 c.2 Tuir):

1) **beni omaggiati di "valore" unitario ≤ € 50,00:**

- il **costo** è **deducibile al 100%**
- e non si somma al plafond deducibile in percentuale ai ricavi di cui al punto successivo

2) **beni omaggiati di "valore" unitario > € 50,00:** il **costo** è deducibile nel limite del **plafond** rispetto ai ricavi.

Si cumula con le altre spese di rappresentanza per la verifica dell'eventuale supero del limite.

%	SCAGLIONI
1,30%	fino a €. 10 milioni
0,50%	> €. 10 mil. e < 50 mil.
0,10%	> €. 50 milioni



“VALORE UNITARIO” E CONFEZIONI: come ai fini Iva, anche per i redditi:

⇒ il “valore” dell’omaggio va visto nella sua unitarietà, con riferimento a **tutti i componenti**

⇒ eventualmente **al lordo dell’IVA se indetraibile** in quanto il “costo” di tutti tali componenti sia > €. 25,82.

Azienda a fine 2010 omaggia ai vari clienti delle bottiglie di vino:

- **10 bottiglie di vino** acquistate **cadauna per €. 20 + Iva**
- **1 bottiglia di champagne** acquistata per **€. 100 + Iva** ad un cliente particolare

Ai fini:

a) Iva: l’azienda detrae l’Iva sulle bottiglie di vino in quanto di costo < €. 25,82; rimane indetraibile l’Iva sulla bottiglia di champagne.

b) Redditi:

- il costo del vino è interamente deducibile (in quanto < €. 50): $n. 10 \times €. 20 = €. 200$
- bottiglia di champagne: si supponga che l’azienda riporti in bilancio nel 2010 un totale ricavi di €. 100.000 e altre spese di rappresentanza di €. 1.400; in Unico2011 calcolerà:
 - costo da cumulare per il limite: $n. 1 \times €. 100 + Iva$ (indetraibile) = €. 120
 - spese di rappresentanza da verificare: €. 120 + 1.400 = €. 1.520

Esempio

%	Ricavi	Deducibile
1,30%	100.000	1.300

pertanto renderà **indeducibile una quota pari a €. 220** (1.520 – 1.300).

PICCOLI OMAGGI – LIMITI

BENI

Aliq.	Bene da omaggiare	Valore/costo unitario	IVA	IIDD
Iva 20%	≥ €. 41,67	€. 50,40 (> 50)	indetraibile	Nel limite % dei ricavi
	> 25,82 < €. 41,67	€. 50,00	indetraibile	deducibile
	≤ €. 25,82	≤ €. 25,82	detraibile	deducibile

Aliquote diverse: il limite è di €. 45,45 in presenza di Iva 10% e di €. 48,08 se l’Iva è al 4%.

SERVIZI

Aliq.	Servizio da omaggiare	Valore/costo unitario	IVA	IIDD
qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	indetraibile	Nel limite % dei ricavi

REDDITO PROFESSIONALE: il costo degli omaggi è deducibile:

- **nel limite dell’1% dei compensi percepiti**



Inapplicabilità del limite di € 50: la deducibilità del costo in presenza di valore unitario degli omaggi ≤ € 50,00 si applica alle sole imprese (non è contemplato nell'art. 54 c. 5 Tuir).

Esempio

Si assumano i medesimi dati dell'esempio precedente, riferiti tuttavia ad un professionista.

Egli determinerà:

costo del vino: € 200
 + costo spumante € 120
 + altre spese di rappres.: € 1.400
Tot. Spese di rappres. € 1.720

Deducibilità:

- importo deducibile: compensi 100.000 x 1% = € 1.000
- quota **indeducibile: € 720.**



REGALIE "ECESSIVE": il DM 19/11/2008 dispone che il **costo sia "ragionevole"** in funzione dell'obiettivo di generare futuri ricavi: un omaggio del valore di € 5.000 ad un piccolo fornitore sarà considerato "non inerente".

SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA**IVA**

⇒ **imprese:** la successiva **cessione gratuita** è **esclusa da IVA** (art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72)

⇒ **professionisti:**

- **applicano l'Iva:** sui beni di costo unitario < € 25,82



N.B.: l'art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72 fa esplicito riferimento ai beni non oggetto dell'attività dalla "**impresa**" (escludendo i lavoratori autonomi).

Si ritiene possibile, tuttavia, **optare per il mancato esercizio della detrazione** ("a monte") al fine di **evitare l'applicazione dell'Iva** alla cessione gratuita ("a valle") – v. oltre.

- **non applicano l'Iva:** sui beni di costo unitario > € 25,82

REDDITI

Non si genera mai un componente positivo di reddito (posto che non si tratta di una ipotesi di "autoconsumo").

DOCUMENTAZIONE DELLA CESSIONE

Posto che in generale la cessione gratuita è esclusa da Iva (salvo il caso dei professionisti che detraggono l'Iva sugli omaggi < € 25,82) alla consegna del bene:

- **fattura:** non è obbligatorio emettere alcun documento fiscale (fattura, scontrino/ricevuta fiscale, ecc.)
- **documento di consegna:**
 - è **opportuno emettere un documento di consegna** (DDT o simile) con **causale completa** ("cessione gratuita beni non di propria produzione") ai fini probatori (per vincere la presunzione di cessione/acquisto "in nero" per donante/ricevente e dare prova dell'inerenza del costo di rappresentanza)

- in alternativa: è ammesso annotare sul **libro degli omaggi** i nominativi dei beneficiari e del valore normale dei beni.

2) OMAGGIO DI BENI “OGGETTO DELL’ATTIVITÀ”

ACQUISTO

IVA

L’Iva assolta all’acquisto è **sempre detraibile**

Nota: non rileva il costo unitario (se < o > di €. 25,82)

REDDITI

Sono **sempre spese di rappresentanza**

Nota: nulla cambia rispetto ai beni “non oggetto dell’attività”.

IRAP: anche in questo caso nessuna variazione rispetto ai beni “non oggetto dell’attività”.

SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA

IVA

La successiva **cessione gratuita è sempre imponibile IVA**

Base imponibile: è il “valore normale” dell’omaggio (v. oltre).



ALTERNATIVA:

- **si sceglie di non detrarre l’IVA** sulla fattura d’acquisto
- **la successiva cessione gratuita dell’omaggio sarà esclusa da IVA.**

REDDITI

Come in precedenza, non si genera alcun componente positivo.

DOCUMENTAZIONE DELLA CESSIONE GRATUITA: si può, alternativamente:

FATTURA	<p>Emettere fattura (anche “differita” se si emette il DDT) con indicazione dell’IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>senza rinuncia alla rivalsa dell’Iva</u>: il cliente paga solo l’Iva e se la porta in detrazione ▪ <u>con rinuncia alla rivalsa dell’Iva</u> (non essendo obbligatoria la rivalsa dell’Iva sugli omaggi): <ul style="list-style-type: none"> - il cliente: registra la fattura senza poter detrarre l’Iva (non pagata) - il cedente: versa l’Iva ordinariamente in liquidazione periodica (l’Iva non addebitata diviene costo indeducibile ex art. 99 c. 1 Tuir)
AUTOFATTURA “PER OMAGGIO”	<p>Emettere autofattura in 1 sola copia da annotare sul solo registro delle vendite (darà un’Iva a debito con applicazione dell’aliquota propria dei beni). Può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>singola</u>: per ciascuna cessione gratuita - <u>globale</u>: per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese (in tal caso con obbligo del DDT, essendo “differita”)
REGISTRO “DEGLI OMAGGI”	<p>Annotare giornalmente le cessioni gratuite direttamente nel “registro degli omaggi” (senza emettere alcuna fattura – CM 32/1973), con separata indicazione di imponibile ed Iva.</p>

DDT: è obbligatorio solo se si emette fattura/autofattura “differita”; è tuttavia **sempre consigliato** per dare la prova dell’inerenza del costo.

OMAGGI AI DIPENDENTI

3) OMAGGIO DI BENI NON “OGGETTO DELL’ATTIVITÀ”

IVA

Acquisto dei beni: Iva sempre **indetraibile**

Nota: tali omaggi non sono considerati “inerenti”, né per l’impresa né per il professionista (RM 666305 del 16/10/1990)

Cessione gratuita: la successiva cessione è **esclusa da IVA**.

REDDITI

DEDUCIBILITÀ PER IL CONCEDENTE (impresa o professionista): le spese:

- in denaro
- **in natura** (omaggi)

a titolo di liberalità a favore dei lavoratori costituiscono costi per prestazioni di lavoro deducibili nel limite dell’art. 100 c. 1 Tuir (entro lo 0,5% del costo complessivo del lavoro)

IMPONIBILITÀ PER IL DIPENDENTE: dal 2008 le **erogazioni liberali ai dipendenti** in occasione di festività (CM 59/2008):

- **se in denaro: sempre tassate** (indipendentemente dall’ammontare)
- **se in natura: non sono tassate se** di importo complessivamente **nell’anno non superiore ad € 258,23**.

Esempio

Azienda dona un cestino natalizio ai dipendenti del valore di €. 150 + Iva.

L’impresa: non detrae l’Iva e deduce la spesa nel limite dello 0,5% del costo del lavoro

I dipendenti: non sono tassati.

IRAP: sono **sempre indeducibili**, trattandosi di spese “di lavoro dipendente” (per professionisti o imprese, senza che rilevi se determinano l’imponibile in base ai valori di bilancio o meno).

4) OMAGGIO DI BENI “OGGETTO DELL’ATTIVITÀ”

IVA

Acquisto dei beni: trattandosi di beni prodotti o commercializzati dall’impresa, il contribuente **detrae ordinariamente l’IVA sui relativi acquisti**, che non configurano spese di rappresentanza.

Cessione gratuita: va pertanto:

- in generale **assoggettata a IVA** (art. 2 c. 2 n. 4), con possibilità di non effettuare la rivalsa
- in deroga, esclusa da Iva se si è scelto di non detrarre l’Iva all’acquisto

REDDITI

vale quanto chiarito per gli omaggi di beni non oggetto dell’attività sia per quanto riguarda la:

- deducibilità per il concedente (impresa o professionista)
- imponibilità per il dipendente

ASPETTI COMUNI

OMAGGIO DI SERVIZI

Non hanno alcuna particolare ipotesi di detraibilità dell'Iva all'acquisto e la spesa sostenuta si inquadra comunque tra le spese di rappresentanza.

Il costo per la cessione gratuita di un servizio (si pensi al cenone di Natale, all'omaggio di un viaggio, di un ciclo di trattamenti in un centro benessere, ecc.), pertanto ai fini:

⇒ **IVA**: l'imposta è sempre **indetraibile**

⇒ **REDDITI**: deducibile in modo differenziato a seconda che beneficiari siano:

a) clienti o fornitori: nei limiti delle **spese di rappresentanza**:

- imprese: entro gli scaglioni variabili rispetto ai ricavi
- professionisti: 1% dei compensi

b) dipendenti: nei limiti

- imprese: degli oneri di utilità sociale (entro **lo 0,5% del costo complessivo del lavoro**, art. 100 c. 1 Tuir)
- professionisti: senza particolari limiti

in ogni caso **ridotti al 75% se si tratta di prestazioni alberghiere** (v. Info Fisco 067/2010).

Esempio

Azienda offre la **cena di Natale (somministrazione)**:

⇒ **Iva**: è sempre indetraibile (anche se il singolo pasto è < €. 25,82)

⇒ **Redditi**: il costo è **deducibile al 75%** (prestazione alberghiera) quale spesa:

- di rappresentanza (**entro le % sui ricavi**): se la prestazione avviene verso clienti/fornitori/agenti
- di lavoro dipendente (**entro lo 0,5% del costo del lavoro**): se verso i dipendenti.

VALORE NORMALE E COMUNITARIA 2008

In presenza di **cessione gratuita** rilevante ai fini IVA, la L. 88/2009 (modificando l'art. 13 Dpr 633/72) ha disposto che la **base imponibile IVA** vada individuato:

- nel **prezzo di acquisto**
- o, in mancanza, **dal prezzo di costo**

dei beni o di beni simili, **determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni**.



In sostanza in presenza di omaggi:

- acquistati/prodotti di recente (come è normalmente): il valore "di costo" ben rappresenta il valore normale" su cui applicare l'Iva
- risalenti nel tempo: si ritiene che detto valore "**attualizzato**"

Esempio

Un **rivenditore di vini** omaggia una bottiglia di vino particolarmente invecchiato.

Andrà assunto:

- non il costo della bottiglia risalente a 5 anni prima
- ma il prezzo di costo "all'ingrosso" attuale della medesima bottiglia).

ASPETTI CONTABILI

A) Cessione gratuita di BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ dell'impresa

⇒ **Beni di costo unitario non superiore a €. 25,82**

Ricevuta fattura per omaggi a clienti/fornitori

Diversi	a	Fornitore	30
Spese di esercizio			25
Iva a credito			5

Emessa fattura (anche se non obbligatoria) per la successiva cessione gratuita

Crediti vs/clienti	a	Vendite	25
--------------------	---	---------	----

... in tal caso occorre rettificare per intero la scrittura:

Sconti e omaggi pass.	a	Crediti vs/clienti	25
-----------------------	---	--------------------	----

⇒ **Beni di costo unitario superiore a €. 25,82**

Ricevuta fattura per omaggi a clienti/fornitori

Spese di rappresentanza	a	Fornitore	70
-------------------------	---	-----------	----

Emessa fattura (anche se non obbligatoria) per la successiva cessione gratuita

Crediti vs/clienti a	Vendite	70
----------------------	---------	----

... in tal caso occorre rettificare per intero la scrittura:

Sconti e omaggi pass.	a	Crediti vs/clienti	70
-----------------------	---	--------------------	----

B) Cessione gratuita di BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ dell'impresa

⇒ **Soggetto che omaggia i beni**

Ricevuta fattura di acquisto dei beni da omaggiare (es: dal grossista)

Diversi	a	Debiti vs/fornitori	30
Merce c/acquisti			25
Iva a credito			5

Certificazione della cessione gratuita

a) il destinatario dell'omaggio paga l'Iva: tra le fatture

Emessa fattura per l'omaggio

Crediti vs/clienti	a	Diversi	30
		Sconti e omaggi att.	25
		Iva a debito	5

Rettificate le poste di credito e di ricavo

Sconti e omaggi pass.	a	Crediti vs/clienti	25
-----------------------	---	--------------------	----

b) il cliente/fornitore non paga l'Iva: si emette la fattura

Emessa fattura - o autofattura - per l'omaggio

Crediti vs/clienti	a	Diversi	30
		Sconti e omaggi att.	25
		Iva a debito	5

Rettificate le poste di credito e di ricavo

Diversi	a	Crediti vs/clienti	30
Sconti e omaggi pass.			25
Imposte indeducibili			5

Note: qualora **non si effettui la rivalsa dell'Iva** – non obbligatoria in questi casi ex dell'art. 18 c. 3 Dpr 633/72 - l'imposta diviene **costo indeducibile** per il cedente.

⇒ **soggetto che riceve i beni in omaggio**

Ricevuta fattura per omaggio

Diversi	a	Fornitore	30
Acquisti			25
Iva a credito			5

a) il soggetto paga l'Iva (importo a debito in fattura diverso da zero)

Rettificate le poste di costo/debito

Fornitore	a	Sconti e omaggi att.	25
-----------	---	----------------------	----

b) il soggetto non paga l'Iva (importo a debito in fattura pari a zero)

Rettificate le poste di costo/debito

Fornitore	a	Sconti e omaggi att.	25
Fornitore	a	Iva a credito	5

C) Cessione gratuita di BENI AI DIPENDENTI

⇒ **Beni non oggetto dell'attività**

Ricevuta fattura per omaggi a dipendenti

Erogazioni liberali pers. dipendente	a	Debiti vs/fornitori	72 (incluso Iva)
--------------------------------------	---	---------------------	------------------

⇒ **Beni oggetto dell'attività**

Ricevuta fattura per omaggi a dipendenti

Diversi	a	Debiti vs/fornitori	72
Merce c/acquisti			60
Iva a credito			12

Emessa autofattura per l'omaggio

Crediti vs/dipendenti	a	Diversi	72
		Sconti e omaggi att.	60
		Iva a debito	12

Rettificate le poste di credito e di ricavo

Diversi	a	Crediti vs/dipendenti	72
Sconti e omaggi pass.			60
Imposte indeducibili			12

N.B.: anche in questo caso è possibile scegliere di non detrarre l'Iva all'acquisto per non rendere imponibile la cessione.

LA FATTURAZIONE

⇒ **FATTURA OBBLIGATORIA****Autofattura - omaggio di beni autoprodotti o beni > €. 25,82**

Società Gamma Srl		Verona 30/12/2010	
Via Verdi, 12, 38100 Verona			
P.I. 01563720727			
Fattura N. 196		Spett.	
		Società Gamma Srl	
		Via Verdi, 12, 38100 Verona	
		P.I. 01563720727	
<u>Autofattura globale mensile per omaggi</u> (CM 32/501388 del 1973):			
Rif. Doc. di Trasporto n. 125/2009			
2 Giacche		€.	200
	IVA 20%	€.	40
	Importo totale	€.	240

Fattura con rivalsa Iva - omaggio di beni autoprodotti o beni > €. 25,82

Società Gamma Srl		Verona 30/12/2010	
Via Verdi, 12, 38100 Verona			
P.I. 01563720727			
Fattura N. 196		Spett.	
		Società Beta S.r.l.	
		Via Zara, 15, 38100 Verona	
		P.I. 01563720727	
Rif. Doc. di Trasporto n. 125/2009			
2 Giacche		€.	200
	IVA 20%	€.	40
	Importo totale	€.	240
	Omaggio	€.	200
	Netto dovuto	€.	40

Fattura senza rivalsa Iva - omaggio di beni autoprodotti o beni > €. 25,82

Società Gamma Srl		Verona 30/12/2010	
Via Verdi, 12, 38100 Verona			
P.I. 01563720727			
Fattura N. 196		Spett.	
		Società Beta S.r.l.	
		Via Zara, 15, 38100 Verona	
		P.I. 01563720727	
Rif. Doc. di Trasporto n. 125/2000			
2 Giacche		€.	200
	IVA 20%	€.	40
	Importo totale	€.	240
	Omaggio	€.	240
	Netto dovuto		zero

⇒ **FATTURA NON OBBLIGATORIA**

Fattura per omaggio di beni < € 25,82 o per i quali non si è detratta l'Iva (non autoprodotti)

Società Gamma Srl Via Verdi, 12, 38100 Verona P.I. 01563720727		Verona 30/12/2010
Fattura N. 196 Rif. Doc. di Trasporto n. 125/2000 2 Giacche (Op. fuori campo Iva art. 2, c.2, n.4)		Spett. Società Beta S.r.l. Via Zara, 15, 38100 Verona P.I. 01563720727
	Importo totale	€ 240
	Omaggio	€ 200
	Netto dovuto	zero

N.B.: in questo caso è possibile limitarsi ad accompagnare la merce col Documento di trasporto.

PRONTUARIO DEGLI OMAGGI

IVA		IRPEF/IRES		IRAP
Detraz. all'acq.	Cessione	DEDUCIBILE		DEDUCIBILE

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA'**IMPRESE**

Clienti	Si, se costo unit. < € 25,82	Esclusa IVA	Limite: 1,3%/0,5%/0,1% dei ricavi; al 100% se costo unitario < € 50	se Base imponib. a "valori di bilancio"
Dipendenti	No		Si (nel limite del 0,5% costo del lavoro)	No

PROFESSIONISTI

Clienti	Si, se costo unit. < € 25,82	Imp. IVA (*)	Limite dell'1% dei compensi percepiti (non rileva l'importo unitario)	No
	No, se costo unit. > € 25,82	Esclusa IVA		
Dipendenti	No		Si (senza limiti)	No

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA'

Clienti	Si	Imp. IVA (*)	Limite: 1,3%/0,5%/0,1% dei ricavi; al 100% se costo unitario < € 50	se Base imponib. a "valori di bilancio"
Dipendenti			Si	No

(*) Possibile scegliere di non detrarre l'Iva per rendere esclusa da Iva la cessione

SERVIZI (PROFESSIONISTI E IMPRESE)

Clienti	No	Esclusa IVA	Imprese: 1,3%/0,5%/0,1% dei ricavi Professionisti: 1% dei compensi	No
Dipendenti			Imprese: 0,5% del costo del lavoro Professionisti: senza limiti compensi	No

ACCONTO IVA 2010 - METODI ALTERNATIVI DI CALCOLO

STORICO	88% in riferimento all'ultima liquidazione del 2009
PREVISIONALE	88% del fatturato dell'ultimo mensile o trimestrale 2010
OPERAZIONI EFFETTUATE	100% IVA debito sulle operazioni effettuate fino al 20/12/2010

BASE IMPONIBILE: tiene conto del solo "debito da liquidazione" e pertanto:

- **non considera l'eventuale acconto versato l'anno precedente**
- deve essere depurato di:
 - **interessi 1%:** per i trimestrali (diversi da quelli "naturali", che non scontano interessi) per il versamento effettuato a marzo 2010 (RM 157/04)
 - **maggiorazione 0,40%** in caso di **posticipazione** del versamento del saldo IVA alla data del 20 giugno o del 20 luglio 2010
- tiene conto di eventuali rettifiche Iva che sono confluite "a conguaglio" in dichiarazione annuale (rettifiche da pro-rata, ecc.).

LIQUIDAZIONE A CREDITO: se la liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno precedente:

- da **operazioni effettuate** nell'intero periodo (senza considerare il versamento in acconto 2009)
- risulta a credito

l'acconto 2010 non è dovuto.

N.B.: in sostanza, la base imponibile va sempre *lordizzata* dell'acconto dell'anno precedente.

METODO STORICO

CONTRIBUENTI	RIFERIMENTO	RIGO ANNO 2009
A) MENSILI	debito da liquidazione del mese di dicembre 2009 (anche se in contab. "presso terzi": il debito è quello di dic. 2009, sulle operazioni di nov. 2009)	VH12
B) TRIMESTRALI	debito da dichiarazione annuale IVA (in sostanza il 4° trim.)	VL38 - VL36 + VH13
C) TRIMESTRALI "SPECIALI"	debito da liquidazione del 4° trimestre 2009 (autotrasporto e distributori carburanti; le Associazioni in L. 398/91 sono esonerate)	VH12

METODO PREVISIONALE

Il contribuente **presume**

- di dover versare al Fisco un'**imposta a debito** (mensile o annuale)
- **inferiore** a quella **versata** nel corrispondente **periodo d'imposta**.

Versamento minimo: **88%** del debito Iva:

- del mese di dicembre: per i mensili o trimestrali speciali
- del debito in dichiarazione annuale: per i trimestrali ordinari



In pratica: **alla base imponibile "storica", va sostituita quella "prevista"**.

Controindicazioni: il contribuente che applica tale criterio rischia di effettuare un versamento **inferiore al dovuto**; in tal caso potrà procedere al ravvedimento operoso per insufficiente versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione iva per l'anno 2010 (in generale al 30/09/2011).

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Va eseguita una **ipotetica liquidazione** alla data del **20 dicembre 2010** (DL n. 477/93 - DL 205/95).

Acconto: è pari al **100%** (e non all'88%) della **differenza a debito** tra:

➔ **IVA a debito**

➔ **IVA a credito** (ivi incluso credito a riporto da periodi precedenti)

delle **operazioni "effettuate"** (ex art. 6 Dpr 633/72)

nel periodo:

- dall'**1/12 al 20/12** ➔ **mensile**
- dall'**1/10 al 20/12** ➔ **trimestrale**

Nota: è evidente che la necessità di tenere conto (unitamente alle registrazioni già operate) degli acquisti/vendite **"effettuate"** ma non ancora fatturate e/o registrate, obbliga alternativamente:

- alla tempestiva fatturazione/annotazione nelle procedure meccanografiche delle operazioni mancanti
- ad una stima extracontabile di tali operazioni (quasi sempre ancora sconosciute al consulente, al quale andranno appositamente comunicate).

CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL'ACCONTO



Principio generale: l'acconto non è dovuto **se manca uno dei due parametri** di riferimento:

- ➔ il **debito 2009** (perché, ad esempio, il contribuente l'anno scorso era a credito)
- ➔ il **debito 2010**.

SOGGETTO "A CREDITO" IVA 2009: non versa l'acconto il soggetto a credito:

- per il mese di **dicembre 2009** ➔ **mensile**
- in dichiarazione **annuale IVA 2009** ➔ **trimestrale**
- per il **4° trimestre 2009** ➔ **trimestrale speciale**

SOGGETTO CESSATO NEL 2010: è escluso dall'acconto il contribuente:

- ➔ **cessato** entro il **30 novembre 2010** se **mensile**
- ➔ **cessato** entro il **30 settembre 2010** se **trimestrale**

Esempio: contribuente cessa il **10 dicembre 2010** ma l'ultima fattura (cessione di un cespite) è emessa a dicembre con IVA a debito per € 800 ➔ **effettua l'acconto**.

SOGGETTO CHE INIZIA L'ATTIVITÀ NEL 2010: escluso perché **manca la base di calcolo**.

ALTRI SOGGETTI ESCLUSI

- ➔ Persone fisiche nel regime delle **Nuove iniziative produttive** o dei **Minimi per l'anno 2010** (ovvero per i quali il **2010** è il **primo anno di fuoriuscita** dal regime speciale)
- ➔ Imprese **agricole in regime "di esonero"** (volume d'affari annuo < €. 7.000)

- ⇒ Imprese esercenti **attività di intrattenimento** (regime speciale ex art. 74 c. 6), anche se dal regime speciale hanno optato dal 1/1/2010 per il regime ordinario Iva
- ⇒ **Associazioni in regime speciale ex L. 398/91**
- ⇒ Società estinte (per conferimento, fusione, ecc.) entro il 30/11/2008 (se mensili) o il 30/9/2008 (se trimestrali)
- ⇒ Contribuenti con base di riferimento (**storico o previsionale**) un **debito Iva < € 117,38** (l'acconto risulta inferiore al minimo di € 103,29)

VERSAMENTO e SANZIONI

VERSAMENTO: si effettua con il mod. F24 **telematico:**

- codice tributo **6013** contribuente mensile
- codice tributo **6035** contribuente trimestrale (senza interessi dell'1%)
- **è compensabile.**

IMPORTO MINIMO: non va versato l'acconto inferiore ad **€ 103,29**



Annotazione: non vi è più l'obbligo di annotazione sui registri Iva (potrà esservi annotato ai fini di agevolare i controlli).

SANZIONI: in caso di omesso/carente versamento si applica la sanzione pari al **30%**.

Ravvedimento operoso: vanno versate (oltre all'imposta e gli interessi di mora):

sanzioni: **2,5%** versando entro **30 giorni** (26 gennaio 2011)
3,0% entro il termine per la presentazione della Dich. Iva 2010 (**30 settembre 2011**)

SCOMPUTO DELL'ACCONTO: l'utilizzo dell'acconto Iva avviene alla prima "occasione utile", come di seguito evidenziato:

CONTRIBUENTE	UTILIZZO DELL'ACCONTO
mensile (anche "presso terzi")	liquidazione di dicembre 2010 il 18/01/2011
trimestrale speciale	liquidazione del 4° trimestre 2010 il 16/02/2011
trimestrale	versamento annuale anno 2010 (il 16/03/2011)

OMESSO VERSAMENTO IVA - REATO PENALE ALLA SCADENZA DELL'ACCONTO

E' prevista la reclusione (DL 223/06; CM 28/2006):

- da **6 mesi a 2 anni**
- **in caso di omesso versamento IVA da dichiarazione annuale**
- per un importo **superiore a € 50.000** per ciascun periodo d'imposta
- **entro il termine del versamento dell'acconto IVA** relativo al **periodo di imposta successivo.**

COMPENSI E RETRIBUZIONI – CRITERIO DI CASSA E SCADENZA DI FINE ANNO

COMPENSO AMMINISTRATORE

Nel bilancio il **compenso maturato** in capo all'amministratore è rilevato **per competenza**. Tuttavia fiscalmente la **deducibilità** con il **criterio di cassa**. La riconciliazione è effettuata attraverso le **variazioni in aumento o in diminuzione**.

Nel corrispondere i compensi necessita **distinguere** se l'amministratore sia:

- ➔ **professionista nell'esercizio dell'attività propria**
- ➔ **figura diversa**

A) AMMINISTRATORE SENZA PARTITA IVA (socio, pensionato, dipendente, ecc.)

Compensi di competenza anno 2010: vanno pagati entro il **12/01/2011** per essere **deducibili** fiscalmente nel **2010**.

AMMINISTRATORE SENZA PARTITA IVA	SOCIETÀ
Compensi incassati entro il 12 gennaio 2011 ⇒ è reddito 2010	Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2011 ⇒ sono deducibili nel 2010
Esempio Compenso 2010 incassato il 7 gennaio 2011 ⇒ è reddito 2010	Esempio Compensi corrisposti il 7 gennaio 2011 ⇒ sono deducibili nel 2010
Esempio Compenso percepito il 18 gennaio 2011 ⇒ è reddito 2011	Esempio Compensi corrisposti il 18 gennaio 2011 ⇒ sono deducibili nel 2011

B) AMMINISTRATORE / PROFESSIONISTA – PAGAMENTO AL 31/12/2010

I **compensi/amministratori** si considerano **attività propria** del **professionista** (CM 105/2001):

- sono **soggetti IVA**
- devono essere erogati entro il **31 dicembre 2010** per essere **deducibili** fiscalmente nel **2010**.

AMMINISTRATORE - PROFESSIONISTA	SOCIETÀ
Il compenso è incassato il 28 dicembre 2010 ⇒ è reddito 2010	Il compenso di competenza 2010 è deducibile nel 2010
AMMINISTRATORE - PROFESSIONISTA	SOCIETÀ
Il compenso è percepito il 7 gennaio 2011 ⇒ è reddito 2011	Il compenso di competenza 2010 è deducibile nel 2011

CONGRUITA' E DEDUCIBILITA' DEL COMPENSO

Pur nella incertezza delle contraddittorie posizioni della giurisprudenza, si deve ritenere che:

- i compensi amministratori sono costo deducibile (semprech  pagato nel periodo di imposta)
- la societ  pu  corrispondere **compensi agli amministratori** solo in base ad una delibera dell'Assemblea tenendo conto della quantit  e qualit  della **prestazione effettuata**
- l'Agenzia delle Entrate non pu  sindacare la **congruit ** dell'ammontare del compenso, che rimane costo **deducibile**.

RETRIBUZIONI DIPENDENTI

Le retribuzioni di dicembre sono normalmente corrisposte entro i primi giorni di gennaio dell'anno successivo

A tal fine occorre distinguere tra:

la deducibilit  nel reddito di impresa:   sempre deducibile per competenza (retribuzione, oneri previdenziali, Tfr, ecc.)

l'imponibilit  nel reddito di lavoro dipendente: la retribuzione di dicembre   imponibile:

- ⇒ nel 2010: se pagata entro il 12/01/2011 (cd. "criterio della cassa allargata")
- ⇒ nel 2011: se pagata dal 13/01/2011 in poi.

Pertanto:

- nel primo caso: la retribuzione di dicembre parteciper  al conguaglio di fine anno e al CDU2011 (redditi 2010)
- nel secondo caso: dovr  fare cumulo con i redditi 2011.

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2010

16 GIOVEDI'	
SALDO ICI	Versamento dell'imposta a saldo anno 2010 (in unica soluzione se il Comune ha deliberato in tal senso)
RIVALUTAZIONE TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR (cod. trib. 1712)
RITENUTE	<p>Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) del mese precedente</p> <p>Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038)</p> <p>Condomini: versamento ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF)</p> <p>Associati in partecipazione: versamento delle ritenute relative agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) se l'ammontare dell'apporto non supera il 25% del PN dell'associante</p>
IVA - LIQUIDAZIONE	Liquidazione mensile: liquidazione e versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
INTRATTENIMENTI	Versamento imposta: versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese precedente
PREVIDENZA	<p>Gestione separata Inps: versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente</p> <p>Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente</p>

27 LUNEDI'	
ACCONTO IVA	Versamento dell'acconto IVA anno 2010 (cod. trib. 6013 per i mensili e 6035 per i trimestrali, anche speciali)
INTRASTAT	Mensili: presentazione telematica degli elenchi delle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione relativi al mese precedente (novembre)

31 VENERDI'	
BLACK LIST	Mensili: invio telematico delle operazioni intrattenute con soggetti domiciliati in Paesi Black list nel mese precedente (novembre)
OPZIONE PER LA TRASPARENZA	Invio telematico del modello per l'esercizio dell'opzione (o per il rinnovo alla scadenza del triennio) della trasparenza fiscale art. 115 e 116 Tuir

REGOLARIZZAZIONE IMMOBILI NON DICHIARATI	Dichiarazione di aggiornamento catastale da parte dei titolari di diritti reali su immobili non risultanti in Catasto o per i quali non sono state comunicate variazioni di consistenza o destinazione
SCUDO FISCALE	Termine per ultimare le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione
PREVIDENZA INTEGRATIVA	Comunicazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti a 730/UNICO in quanto eccedenti i limiti di deducibilità
E-Mens	Invio telematico relativo a novembre

ALTRI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

- ⇒ **Inventario di magazzino** esercizio 2010
- ⇒ **Regolarizzazione "case fantasma"** entro il 31 dicembre 2010
- ⇒ La **richiesta** di applicazione delle **ritenute in misura ridotta sulle provvigioni**